

Articolo 15

(Autorizzazione al funzionamento)

1. Il presente Titolo definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i servizi socio-assistenziali previsti dal presente regolamento, in attuazione dalla legge regionale, devono possedere per essere autorizzati al funzionamento.
2. I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento sono volti a garantire ai soggetti destinatari delle prestazioni previste dal sistema integrato di interventi e servizi sociali in Molise, la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali in un'ottica di miglioramento costante della qualità della vita e di riconoscimento dei diritti di cittadinanza e non discriminazione.
3. Le strutture e i servizi oggetto del presente regolamento, nell'ambito del complessivo sistema integrato di interventi e servizi sociali, sono articolati in modo da ridurre i fenomeni di marginalità ed esclusione sociale, limitare il ricorso all'istituzionalizzazione e favorire l'integrazione e l'inclusione sociale.
4. In attuazione della legge regionale l'autorizzazione al funzionamento è rilasciata:
 - a) per le strutture dal Comune sul cui territorio è ubicata la struttura;
 - b) per i servizi dal Comune sul cui territorio il soggetto gestore ha sede operativa.
5. Laddove la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali comprenda esplicitamente anche l'esercizio della funzione autorizzatoria, l'Ambito Sociale provvede al rilascio del provvedimento di autorizzazione in quanto soggetto titolare della procedura.